

Convenzione per lo svolgimento del Servizio di spazzamento nel territorio del Comune di Rio da parte dell'azienda ESA S.p.A. a mezzo della Società in-house Parco Minerario S.r.l. nel periodo 01/01/2021 - 31/12/2023

Tra

1) Il Comune di Rio, di seguito anche "Comune", con sede legale in Rio (Livorno), Piazza Salvo D'Acquisto n. 7, codice fiscale 91016750498 e partita IVA n. 01884940493, rappresentato dal Sindaco avv. Marco Corsini, nato a Milano il giorno 13/04/1956, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, che interviene in qualità di Responsabile del Servizio 2 - "Servizio Finanziario e Personale", dotato dei necessari poteri in virtù del Provvedimento n. 4 del 29 gennaio 2021, nonché della Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 5 febbraio 2021;

e

2) La società RetiAmbiente S.p.A., di seguito denominata anche "Gestore Unico", con sede legale in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2, C.F./PI: 02031380500, in persona del suo legale rappresentante Sig. Daniele FORTINI, nato a Orbetello (GR), il 28/08/1955, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione in quanto firmatario del Contratto di Servizio con ATO;

e

3) La società ESA S.p.A. di seguito anche "azienda", con sede legale in Portoferraio, Viale Elba n. 149, C.F., PI e CCIAA di Livorno n. 01280440494, in persona del suo legale rappresentante Dr. Livio Giannotti, nato a Massa, il 28/07/1956, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione in quanto Società Operativa Locale (SOL) incaricata di svolgere il servizio sui Comuni dell'Isola d'Elba nel Contratto di Servizio;

e

4) La società Parco Minerario Dell'Isola d'Elba S.r.l., di seguito della anche "Parco Minerario", totalmente partecipata dal Comune di Rio, con sede in Rio, Via Magenta n. 26, Patita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno 01038100499, in persona del Legale Rappresentante Icilio Disperati, nato a Buggiano (PT) il giorno 30/12/1953, domiciliato, per la carica, presso la sede della Società, dotato dei necessari poteri a norma di Statuto e in virtù della deliberazione dell'Assemblea dei soci del 02/04/2019;

di seguito congiuntamente individuate anche come "le parti",

Premesso che:

- l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, istituita con legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è un ente rappresentativo dell'Ambito Territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, con l'esclusione dei Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;
- RetiAmbiente S.p.A., costituita il 16/12/2011, è una società con capitale sociale interamente di proprietà pubblica, i cui soci sono tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale ottimale Toscana Costa e verso i quali adotta il modello organizzativo in house providing;
- l'Autorità, ai sensi dell'art. 32 della l.r.t. 69/2011, svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del servizio, la sua Assemblea ed il suo Direttore generale svolgono, rispettivamente, le funzioni di cui agli articoli 36 e 38 della medesima l.r.t. 69/2011;
- l'art. 36 della l.r.t. 69/2011 attribuisce all'Assemblea, oltre alle funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti, la scelta della forma di gestione, l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006 e l'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- sulla scorta ed in continuum con quanto già stabilito con le deliberazioni n. 14 del 19/12/2018 e n. 6 del 30/04/2019, l'Assemblea dell'Autorità, con deliberazione n. 15 del 20.12.2019, ha fornito specifici indirizzi per la predisposizione delle linee guida da trasmettere a RetiAmbiente S.p.A. per la redazione del Piano Industriale e la definizione dell'assetto societario di gruppo, in funzione di un eventuale affidamento diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con modalità in house su cui l'Autorità stessa avrebbe dovuto svolgere le valutazioni di cui all'art. 34 c. 20 del D.L. 179/2012 ed all'art. 192 D.Lgs. 50/2016;
- una siffatta procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ATO, ha avuto riguardo a quanto contenuto nelle Linee guida ANAC n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016».
- in esito ed in considerazione del crono programma indicato nella suddetta delibera n. 15

del 20.12.2019, il Direttore Generale, con propria Determina n. 21 del 23.12.2019 ha stabilito di dare seguito alla procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito, sulla base di un "Documento Tecnico Attuativo", d'ora in poi anche solo "DTA";

– il DTA è stato predisposto in coerenza con le previsioni di cui al Piano Straordinario vigente, ma tenendo in considerazione le modificazioni e gli aggiornamenti intervenuti dalla data di approvazione del Piano Straordinario stesso avvenuta nel 2015, e con la finalità di fornire a RetiAmbiente S.p.A. un quadro di riferimento aggiornato utile per elaborare la propria proposta di Piano Industriale;

– con la suddetta determinazione n. 21/2019, il Direttore Generale dell'Autorità ha approvato e trasmesso a RetiAmbiente SpA, oltre al Documento Tecnico Attuativo del Piano Straordinario vigente, anche le Linee Guida per la stesura del Piano Industriale e per la strutturazione organizzativa di RetiAmbiente SpA secondo la modalità in house providing;

– con delibera n. 12 del 13.11.2020 l'Assemblea dell'Autorità, a seguito dell'avvenuto svolgimento delle necessarie verifiche di legge, ha in via definitiva individuato quale modalità di affidamento del servizio sull'Ambito Territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa l'affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. società "in house" ed altresì approvato il Piano Industriale di RetiAmbiente S.p.A., il Piano Economico Finanziario, il Disciplinare tecnico del servizio, lo schema di contratto di servizio ed i relativi allegati, lo schema di carta di qualità dei servizi ed ha contestualmente disposto l'affidamento a RetiAmbiente S.p.A. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO Toscana Costa;

– il Contratto di Servizio è stato sottoscritto in data 17.11.2020 presso il Comune di Livorno con rep. 60534;

– in coerenza con la delibera dell'Assemblea dell'Autorità n.15/2019, con Determina n. 29 - Direttore Generale del 23.06.2020, avente ad oggetto: *“Procedura inerente gli adempimenti necessari per stabilire la sostenibilità e congruità della scelta della forma di gestione del servizio nella modalità di affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. come società in house dei Comuni dell'Ambito. Relazione sul perimetro dell'affidamento”*, è stato aggiornato e definito il perimetro dei servizi e degli impianti oggetto dell'affidamento.

Considerato che

– il Gestore Unico del Servizio integrato dei rifiuti urbani dell'ATO Toscana Costa, RetiAmbiente S.p.A., ai sensi del Contratto di Servizio, ha individuato la propria Società Operativa Locale (SOL) ESA S.p.A. quale soggetto incaricato a svolgere a partire dal 01.01.2021 il servizio sui Comuni dell'Isola d'Elba;

- ESA S.p.A. è pertanto a tutti gli effetti il soggetto titolare della gestione integrata dei rifiuti urbani sul Comune di Rio dal 01.01.2021;
- il Comune di Rio, precedentemente al subentro del Gestore Unico, ha svolto il servizio di spazzamento e svuotamento dei cestini sul proprio territorio comunale a mezzo della propria società partecipata in-house “Parco Minerario”;
- al momento del subentro nel servizio i lavoratori della Società “Parco Minerario” non sono stati censiti, dimodoché gli stessi non sono passati alle dipendenze di ESA in quanto, in conseguenza degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, precisati con comunicazione del 10/12/2020 – Prot. 12497/2020, il Comune di Rio ha espressamente richiesto che venga trovata una soluzione tale da permettere di *conservare la situazione in atto*;
- pertanto, attualmente ESA S.p.A., ai sensi dell’art. 21 del Contratto di Servizio, dal 01.01.2021 si avvale del Comune per la gestione dei servizi d’igiene urbana (es: spazzamento e lavaggio stradale, svuotamento cestini, pulizia fiere e mercati, ecc.), che opera a mezzo della propria partecipata Parco Minerario;

Ritenuto opportuno che

- per le considerazioni che precedono, ESA S.p.A. continui ad avvalersi della società Parco Minerario, ai sensi dell’art. 21 del Contratto di Servizio, subentrando alla convenzione in essere tra il Comune di Rio e la Medesima Parco Minerario;
- la Società Parco Minerario, relativamente alla gestione del servizio di spazzamento, lavaggio strade, svuotamento dei cestini sul Comune di Rio e pulizia delle spiagge del Comune, incluso lo svuotamento delle batterie di contenitori appositamente destinatevi, debba farsi carico, in proprio e per conto di ESA S.p.A., di tutti gli adempimenti e le incombenze che derivano dal rispetto del Contratto di Servizio tra ATO Toscana Costa e RetiAmbiente S.p.A. del 17.11.2020 e del relativo Disciplinare Tecnico;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, le parti

Concordano

1. ESA S.p.A. è a tutti gli effetti il soggetto titolare della gestione integrata dei rifiuti urbani sul Comune di Rio dal 01.01.2021;
2. ESA S.p.A. prende formalmente in carico il servizio di spazzamento, lavaggio strade e raccolta cestini nel Comune di Rio, ivi compresa la pulizia delle spiagge del Comune nel periodo maggio-settembre, incluso lo svuotamento delle batterie di contenitori appositamente destinatevi, ma, considerata l’espressa richiesta del Comune, decide di comune accordo con il Comune Medesimo, che il predetto servizio su delega di ESA, a far

data dal 01.04.2021 sarà effettuato dalla Società Parco Minerario e comunque in coerenza con il piano annuale delle attività (art.9 del Contratto di Servizio) predisposto dal Gestore in accordo con il Comune e approvato dal Direttore dell'Autorità d'Ambito;

3. I dipendenti rimarranno alle dipendenze della Società Parco Minerario che, per conto del Comune, resta così responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione delle attività predette e provvederà a sostenere i costi, nessuno escluso, relativi al rapporto di lavoro subordinato de quo e alle relative risorse tecniche
4. ESA provvederà mensilmente a rimborsare la Società Parco Minerario di tutti i predetti oneri economici che quest'ultima dovrà affrontare, determinati in complessivi €/annui 266.000 (dicomi euro duecentosessantaseimila) oltre IVA, pari ad €/mese 22.166,67 (dicomi euro ventiduemilacentosessantasei/67), oltre IVA;
5. Di assicurare la massima collaborazione tra le parti, anche in termini di scambio di informazioni e condivisione di elementi progettuali, per la redazione del Piano Annuale delle Attività per il 2021 previsto all'art. 9 del Contratto di Servizio tra Autorità d'Ambito e RetiAmbiente SpA;
6. A fronte del diritto di RetiAmbiente S.p.A. di fatturare il servizio al Comune ai sensi del Contratto di Servizio a partire dal 01.01.2021, corrisponde pari diritto per il Comune di ricevere la regolazione economica di tutti servizi svolti per ESA S.p.A. ai sensi dell'art. 21 del Contratto di Servizio, dal 01 gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, prevedendo che essa avvenga con emissione di apposita fattura da parte del Comune verso RetiAmbiente o con altra forma di rimborso diretto;
7. La presente Convenzione decorrere dal 01 gennaio 2021 ed avrà termine al 31 dicembre 2023;
8. Le eventuali vertenze giudiziarie relative alla presente Convenzione saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Livorno;
9. In pendenza del procedimento di cui al punto precedente, ESA S.p.A. si impegna a dare piena esecuzione alla presente Convenzione;
10. La Parco Minerario nel sottoscrivere la presente convenzione dichiara di conoscere perfettamente tutte le disposizioni del Contratto di Servizio tra ATO Toscana Costa e RetiAmbiente S.p.A. del 17.11.2020 e del relativo Disciplinare Tecnico e, limitatamente al servizio di spazzamento, lavaggio strade e raccolta cestini nel Comune di Rio, se ne fa carico. La Parco Minerario dichiara altresì di conoscere precisamente tutte le condizioni tecniche relative al servizio di cui alla presente convenzione, così come elaborate dal Comune e descritte in maniera più particolareggiata nel Disciplinare Tecnico del Servizio, in allegato n. 1, e nelle Tavole di Progetto, in allegato n. 2;

11. Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Contratto dovranno essere formulate per iscritto adottando i seguenti riferimenti:
 - a) per l'Autorità: PEC atotoscanacosta@postacert.toscana.it;
 - b) per il Comune di Rio: PEC protocollo@pec.comune.rio.li.it;
 - c) per RetiAmbiente S.p.A.: PEC retiambientespa@sicurezzapostale.it;
 - d) per ESA SpA: PEC elbana.servizi.ambientali.spa@pec.it;
 - e) per la Parco Minerario: PEC parcominerario@livornopec.it;
12. Con analoghe modalità dovrà essere comunicata tempestivamente ogni variazione ai sopraindicati riferimenti;
13. Le eventuali reciproche contestazioni sull'applicazione del Contratto dovranno essere effettuate con le medesime modalità di cui ai punti precedenti 10 e 11;
14. La presente Convenzione dovrà essere perfezionata mediante stipula di scrittura privata, in modalità elettronica.
15. Il Gestore Unico RetiAmbiente S.p.A., preso atto delle ragioni che hanno indotto le parti a stipulare la presente convenzione e condividendone gli obiettivi che permetteranno l'esercizio del servizio nei modi e nei termini previsti nel piano attuale delle attività dallo stesso predisposto in accordo con il Comune, autorizza il presente accordo;
16. L'originale della presente Convenzione sarà conservato negli archivi informatici del Comune di Rio e dell'Autorità d'Ambito, secondo le norme vigenti in materia;
17. Il presente atto è registrabile in termine fisso ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPR 131/1986 con oneri a carico della parte che vi avrà interesse;
18. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 26 ottobre 1972, n° 642.

Letta, approvata e sottoscritta

Firmato digitalmente.